



COMUNE DI PORTO TORRES

CITTÀ METROPOLITANA DI SASSARI

SEGRETERIA GENERALE

**AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DEL COMUNE
DI PORTO TORRES MEDIANTE CANALI DIGITALI E PAGINE SOCIAL**

*Procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. e) del D.lgs. n. 36/2023 e
ss.mm.ii con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base
del miglior rapporto qualità/prezzo.*

Schema Lettera invito

(Disciplinare di gara)

CIG: BCD817EB97

Sommario

Premessa	3
1. Piattaforma telematica	5
1.1. La Piattaforma di approvvigionamento digitale (PAD)	5
1.2. Dotazioni tecniche	7
1.3. Identificazione	8
2. Documentazione di gara, chiarimenti e comunicazioni	9
2.1. Documenti di gara	9
2.2. Chiarimenti	9
2.3. Comunicazioni	10
3. Oggetto dell'appalto, importo e suddivisione in lotti	11
4. Durata e penali	13
5. Soggetti ammessi e requisiti di partecipazione	14
6. Requisiti di ordine generale e altre cause di esclusione	16
6.1. Self cleaning	17
6.2. Altre cause di esclusione	18
7. Requisiti di ordine speciale e mezzi di prova	18
7.1. Requisiti di idoneità professionale	18
7.2. Requisiti di capacità economico-finanziaria	19
7.3. Requisiti di capacità tecnico-professionale	19
7.4. Indicazioni sui requisiti speciali nei raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE	20
7.5. Indicazioni sui requisiti speciali per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili	21
8. Avalimento	21
9. Subappalto – Cessione del contratto e dei crediti	23
10. Condizioni di esecuzione	23
11. Garanzia provvisoria	23
12. Sopralluogo	23
13. Contributo ANAC	23
14. Modalità di presentazione dell'offerta e sottoscrizione dei documenti di gara	24
14.1. Regole per la presentazione dell'offerta	24
15. Soccorso Istruttorio	26
16. Domanda di partecipazione e documentazione amministrativa	28
16.1. Domanda di partecipazione ed eventuale procura	29
16.2. Dichiarazioni da rendere a cura degli Operatori Economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 372 del D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14	30
16.3. Dichiarazioni da rendere nel DGUE	31
16.4. Documentazione in caso di avalimento	32
16.5. Documentazione ulteriore per i soggetti associati	33
17. Offerta tecnica	36
18. Criterio di aggiudicazione	39
18.1. Criteri di valutazione dell'offerta tecnica	40
18.2. Metodo di attribuzione del coefficiente di calcolo del punteggio dell'offerta tecnica	44

19. Commissione giudicatrice	46
20. Svolgimento delle operazioni di gara	46
21. Verifica documentazione amministrativa	46
22. Valutazione delle offerte tecniche	47
23. Aggiudicazione dell'appalto e stipula del contratto	47
24. Garanzia definitiva (art. 117 D.lgs. 36/2023)	49
25. Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari	49
26. Codice di comportamento	50
27. Accesso agli atti	50
28. Definizione delle controversie	52
29. Trattamento dei dati personali	52

Premessa

Il presente disciplinare di gara integrale contiene le norme per la partecipazione alla procedura per l'affidamento del servizio di **Comunicazione istituzionale del Comune di Porto Torres mediante canali digitali e pagine social** per la durata di 36 (trentasei) mesi dalla data di stipula del contratto.

La procedura in oggetto è stata indetta con determinazione dirigenziale n. ____/2026 del ____ Dell'Area Staff Segreteria Generale, anticorruzione, trasparenza, in cui è incardinato l'Ufficio Organi Istituzionali.

L'affidamento avverrà in un unico lotto, in quanto costituente un lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile in termini fisici o prestazionali senza compromettere l'efficacia complessiva del servizio da espletare (impossibilità oggettiva), e avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base della valutazione della sola offerta tecnica così come dall'art. 108, comma 5 del D. Lgs. 36/2023 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

Il bando di gara è pubblicato sul profilo del committente nella sezione del sito web di questo Ente denominata "Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti" raggiungibile al presente [link](#).

La presente procedura è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto della Regione Autonoma della Sardegna denominata Sardegna CAT (di seguito Piattaforma) accessibile all'indirizzo <https://sardegnacat.regione.sardegna.it/portalegare/index.php> e conforme alle prescrizioni dell'articolo 44 del Codice e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

All'interno delle pagine "Manuali per le Stazioni Appaltanti" e "Manuali per gli Operatori Economici" del sito tematico della Direzione Generale della Centrale Regionale di Committenza, è disponibile la manualistica riservata alle Stazioni Appaltanti e agli Operatori Economici.

L'affidamento avviene con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, di cui all'art. 108 comma 5 del Codice dei contratti pubblici, nel quale l'elemento relativo al costo assume la forma di un prezzo fisso, sulla base del quale gli Operatori Economici competeranno solo in base a criteri qualitativi.

La durata stimata del procedimento è pari a n. 1 (uno) mese dall'invio degli inviti a presentare offerta, salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste all'articolo 1, commi 4 e 5, dell'allegato I.3 del Codice.

Il luogo di svolgimento del servizio è il Comune di Porto Torres, il cui codice NUTS è **ITG25**.

Stazione appaltante: Comune di Porto Torres

Piazza Umberto I – 07046 Porto Torres (SS)

Codice fiscale/P. IVA: 00252040902

pec: comune@pec.comune.porto-torres.ss.it.

sito web: <https://www.comune.porto-torres.ss.it/it/index.html>

CIG: BCD817EB97

CUI: S00252040902202600011

CODICE AUSA: 0000155765

CPV: 79300000 - Ricerca di mercato ed economica, indagini e statistiche

Il Responsabile unico del progetto (di seguito anche RUP), ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023 del Codice e dei Documenti di gara, è il Dott. Giancarlo Carta, Segretario Generale del Comune di Porto Torres, Responsabile dell'Area di Staff Segreteria Generale, anticorruzione, trasparenza, in cui è incardinato l'ufficio Organi Istituzionali. E.mail: carta.giancarlo@comune.porto-torres.ss.it.

1. Piattaforma telematica

1.1. La Piattaforma di approvvigionamento digitale (PAD)

L'utilizzo della PAD comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del D.lgs. n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla PAD.

L'utilizzo della PAD avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'Operatore Economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo Operatore Economico per il collegamento alla PAD;
- utilizzo della PAD da parte dell'Operatore Economico in maniera non conforme al presente disciplinare e a quanto previsto nel documento che ne disciplina l'utilizzo;
- utilizzo della PAD da parte dell'Operatore Economico in maniera non conforme al Disciplinare e ai Manuali Operativi disponibili sulla PAD e a quanto previsto nel documento "Condizioni generali di Registrazione e utilizzo del portale" disponibile sulla PAD nella sezione "Informazioni" > "Condizioni generali di utilizzo" e scaricabile tramite il link:
https://sardegnacat.regione.sardegna.it/portalegare/index.php/condizioni-general-di-utilizzo/100-condizioni-general-di-utilizzo_.

In caso di mancato funzionamento della PAD o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante valuta la necessità di disporre la sospensione del termine per la presentazione delle offerte per il periodo di tempo strettamente necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso e del momento in cui si verifica.

La proroga o la riapertura del termine di scadenza di presentazione delle offerte limitata ad un periodo massimo di 48 ore dalla data di scadenza indicata nel disciplinare è resa nota sulla PAD e sul sito internet della stazione appaltante raggiungibile al seguente indirizzo <https://comune.porto-torres.ss.it/it/>, unitamente all'indicazione della durata e dei motivi del malfunzionamento. In tali casi, non è richiesta la pubblicazione di una rettifica al disciplinare di gara ai sensi dell'articolo 27 del codice, né la riedizione della procedura.

Nel caso in cui la proroga dei termini per la presentazione delle offerte abbia una durata superiore, la stazione appaltante rettifica il disciplinare di gara con indicazione della nuova scadenza.

Nei soli casi in cui la sospensione o la proroga dei termini non siano considerati idonei a garantire la par condicio dei partecipanti e/o la segretezza delle offerte, la stazione appaltante procede alla riedizione della procedura.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'Operatore Economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della PAD sono registrate e attribuite all'Operatore Economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della PAD è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della PAD avvengono in conformità a quanto riportato nella documentazione disponibile agli indirizzi di seguito riportati a soli fini indicativi:

- <https://sardegnacat.regione.sardegna.it/portalegare/index.php>
- <https://crc.regione.sardegna.it/home>.
- <https://crc.regione.sardegna.it/manuali-operatori-economici>

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'Operatore Economico.

La PAD è sempre accessibile in qualsiasi orario dalla data di trasmissione dell'invito a partecipare alla gara alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

La PAD garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La PAD è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

1.2. Dotazioni tecniche

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni Operatore Economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nei documenti e guide alla registrazione ed alle gare telematiche sulla PAD scaricabili al seguente indirizzo:
<https://crc.regione.sardegna.it/manuali-operatori-economici>.

In ogni caso è indispensabile:

1. disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla PAD;
2. disporre di una identità digitale SPID (Sistema Pubblico d'Identità Digitale) o di altri mezzi di identificazione elettronica (CIE e CNS) di cui all'articolo 64 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), nonché di mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS; in caso di Operatore Economico extra-UE, disporre di un'identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni);
3. avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'Operatore Economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
4. avere da parte del legale rappresentante dell'Operatore Economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:

- a. un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del D.lgs. n. 82/05);
- b. un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
- c. un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3. Identificazione

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla PAD.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'Operatore Economico.

L'identificazione avviene o mediante identità digitale SPID, o mediante carta d'identità elettronica (CIE) oppure carta nazionale dei servizi (CNS), secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. In caso di Operatore Economico extra-UE, l'identificazione avviene attraverso una identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni Operatore Economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla PAD devono essere effettuate contattando il servizio a ciò deputato ai recapiti indicati alle pagine di SardegnaCAT sopra indicate.

2. Documentazione di gara, chiarimenti e comunicazioni

2.1. Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

1. Schema Lettera di Invito/Disciplinare di gara.
2. Capitolato speciale d'appalto.
3. Schema di contratto.
4. Schema Patto di integrità approvato con Deliberazione di Giunta comunale n. 89 del 16/04/2025.
5. I seguenti modelli:
 - a. Modello A. Domanda di partecipazione.
 - b. Modello B. Dichiarazione di avvalimento.
 - c. Modello C. Dichiarazioni accesso atti.
 - d. Modello D. Informativa sul trattamento dei dati personali.

I modelli sopra indicati costituiscono dei facsimile di supporto alla compilazione della documentazione per la presentazione dell'offerta. Si raccomanda preferibilmente l'utilizzo degli stessi ma non si stabilisce nessun divieto per una eventuale modifica/integrazione utile al concorrente per presentare la propria offerta.

2.2. Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti, da inoltrare esclusivamente in via telematica attraverso la sezione della PAD riservata alle richieste di chiarimenti entro 7 (sette) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione della piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate in lingua italiana.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 4 (quattro) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle

relative risposte sulla PAD e sul sito istituzionale al link <https://comune.porto-torres.ss.it/it/amministrazione/documenti-dati/documento-pubblico/Affidamento-triennale-del-servizio-di-comunicazione-istituzionale-del-Comune-di-Porto-Torres-mediante-canali-digitali-e-pagine-social/>, pagina dedicata alla procedura "Affidamento triennale del servizio di comunicazione istituzionale del Comune di Porto Torres mediante canali digitali e pagine social".

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della PAD o il sito istituzionale.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

Si rinvia al Manuale "Invio di un chiarimento" disponibile al seguente link: <https://crc.regione.sardegna.it/api/assets/d7b7da69-1d23-4b34-9649-5dba15ebe8f7>.

2.3. Comunicazioni

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e Operatori Economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal D.lgs. n. 82/2005, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del D.lgs. n. 82/2005 o, per gli Operatori Economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della PAD, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del D.lgs. n. 82/05.

Le comunicazioni relative all'attivazione del soccorso istruttorio, alla richiesta di offerta migliorativa e al sorteggio, avvengono presso la PAD.

È onere esclusivo dell'Operatore Economico prenderne visione e monitorare periodicamente la sezione, al fine di prendere visione di quanto sopra riportato.

Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione, b) all'esclusione, c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto, d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario, avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del D.lgs. n. 82/2005. Se l'Operatore Economico non è presente nei già menzionati indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa PAD e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli Operatori Economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli Operatori Economici ausiliari.

3. Oggetto dell'appalto, importo e suddivisione in lotti

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di **"Comunicazione istituzionale del Comune di Porto Torres mediante canali digitali e pagine social"**.

Le attività in presenza dovranno essere svolte presso la sede istituzionale del Comune di Porto Torres, presso le sale e gli stabili di proprietà o altra sede individuata a discrezione dell'amministrazione.

L'oggetto del presente appalto riguarda l'esecuzione dei seguenti servizi di base, ciascuno riconducibile al seguente **CPV: 79300000 - Ricerca di mercato ed economica, indagini e statistiche.**

1. Servizio di creazione e gestione canali social consistente nella gestione delle pagine web dell'Amministrazione, del Sindaco e degli organi di governo, ed eventuale creazione di ulteriori pagine tematiche istituzionali e della contestuale programmazione dei contenuti da pubblicare su queste piattaforme;
2. Attività di supporto alle campagne di comunicazione istituzionale;
3. Stesura di copy sui contenuti istituzionali indicati;
4. Stesura di copy per i contenuti social in lingua inglese, ove richiesti;
5. Servizio di *digital content creator* consistente nella creazione di contenuti digitali;
6. Creazione di grafiche, card informative, brevi video (Reel/Shorts) e storie;
7. Supporto all'Amministrazione e copertura in real-time degli eventi istituzionali (Consigli Comunali, cerimonie e inaugurazioni);
8. Realizzazione di pieghevoli e brochure promozionali in vari formati- stampa esclusa;

9. Attività preparatorie, strumentali, esecutive, connesse e correlate, occorrenti per dare al Comune di Porto Torres il servizio completo e funzionale;
10. Moderazione e Community Management: presidio quotidiano dei canali (dal lunedì al venerdì, festivi esclusi, salvo emergenze);
11. Risposta ai messaggi privati e ai commenti secondo le linee guida concordate;
12. Segnalazione tempestiva all'Ente di criticità o potenziali crisi reputazionali;
13. Piano Editoriale (PED) e Contenuti Redazione del piano editoriale mensile da sottoporre all'Ufficio Stampa/Comunicazione;
14. Strategia e Reportistica Elaborazione di una Social Media Policy (interna ed esterna) entro 30 giorni dall'avvio;
15. Invio di report trimestrali sull'andamento delle metriche (copertura, interazioni, follower).

Il presente appalto non è suddivisibile in lotti, attesa la specificità dei servizi oggetto di affidamento che seppur indicati come attività distinte risultano strettamente integrate e complementari per garantire una buona riuscita delle attività.

Ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. n. 36/2023, il **valore globale stimato dell'appalto** ai soli fini dell'individuazione della procedura da applicare è, pertanto, pari ad € 140.000,00 (centoquarantamila/00), oltre IVA, comprensivo di qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara e calcolato come di seguito indicato:

Cod.	Descrizione voce di importo	Importo
1	Importo base di gara primo triennio	€ 84.000,00
2	Importo per opzione rinnovo contratto max 24 mesi	€ 56.000,00
3	Oneri per la sicurezza da interferenze	€ 0,00
TOT.	Valore globale stimato dell'appalto	€ 140.000,00

L'importo dell'appalto a base di gara, riferito ai primi 36 mesi è di € 84.000,00, oltre IVA al 22%, pari a € 18.480,00.

La presente procedura di gara ha ad oggetto servizi di natura intellettuale, pertanto, ai sensi dell'art. 26, comma 3-bis, del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., non è stato redatto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI), in quanto non sussiste l'obbligo di cui all'art. 26, comma 3, del decreto sopra citato. Resta inteso che, qualora l'Amministrazione ritenga che, con specifico riferimento ai luoghi in cui si svolge la singola prestazione, possano sussistere rischi da interferenza, procederà alla redazione del documento sottoscritto per accettazione dall'Operatore Economico. Gli oneri per la sicurezza sono, pertanto, pari a 0 (zero).

È, comunque, onere di ciascun Operatore Economico elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all'esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all'attività svolta dallo stesso.

L'amministrazione, qualora ricorrano le condizioni previste dall'art.17, comma 8 del Codice, si riserva la facoltà di richiedere, in casi di urgenza e nelle more della stipulazione del contratto, l'esecuzione anticipata del servizio, previa sottoscrizione di apposito verbale di consegna.

4. Durata e penali

La durata dell'appalto e la clausola di revisione prezzi sono disciplinate rispettivamente all'art. 4 e all'art. 6 del **Capitolato Speciale d'Appalto** (di seguito anche CSA).

La durata dell'appalto, escluse le eventuali opzioni, è pari a 36 mesi, a decorrere presumibilmente dal 1° ottobre 2026, fatta salva la facoltà insindacabile per il Comune di Porto Torres di disporre il rinnovo fino ad ulteriori ventiquattro mesi, ad invarianza di condizioni economiche, tecniche e contrattuali.

L'esecuzione del contratto di appalto è regolata dalle disposizioni del presente disciplinare di gara, dello schema di contratto e, per quanto concerne i profili tecnici, gestionali e sanzionatori, dal CSA.

In attuazione del principio di buona fede e di tutela dell'affidamento, gli Operatori Economici concorrenti prendono atto che l'eventuale inadempimento delle prestazioni contrattuali o il ritardo nell'esecuzione delle stesse comporterà l'applicazione di **penali pecuniarie**.

Le fattispecie generatrici di responsabilità, i criteri di calcolo delle penali, le modalità di contestazione dell'addebito e il limite massimo di cumulabilità delle sanzioni sono analiticamente indicati all'articolo 18 del CSA, che l'operatore dichiara di aver visionato e di accettare integralmente e senza riserve.

La presentazione dell'offerta e la sottoscrizione della domanda di partecipazione valgono come accettazione incondizionata di tutte le clausole penali e delle relative modalità applicative contenute nella documentazione di gara sopra richiamata.

Sarà onere dell'appaltatore provvedere a reintegrare l'importo della cauzione definitiva nella misura prevista dalla sanzione nel termine massimo di quindici giorni.

5. Soggetti ammessi e requisiti di partecipazione

Gli Operatori Economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 66 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

È fatto divieto di partecipare a più di un consorzio stabile.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli Operatori Economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri Operatori Economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di Operatori Economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);

- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli Operatori Economici coinvolti i quali possono, entro 10 giorni, dimostrare, con idonea documentazione da inserire nel Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (di seguito anche FVOE), che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Ai sensi dell'articolo 68, comma 15, del Codice dei Contratti è vietata, a pena di esclusione, l'associazione in partecipazione.

È altresì vietata, a pena di esclusione, qualsiasi modificazione alla composizione soggettiva dei R.T. e dei consorzi rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, laddove non ricorrano i presupposti di cui al comma 17 del medesimo articolo 68 del Codice e del successivo articolo 97.

Le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

1. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
2. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

3. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. Requisiti di ordine generale e altre cause di esclusione

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice, nonché degli ulteriori requisiti indicati nei presenti articoli.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al FVOE.

Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il FVOE, la stazione appaltante procede direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori e, decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, si riserva di aggiudicare previa acquisizione di un'autocertificazione dall'Operatore Economico, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare.

Nella domanda di partecipazione, gli Operatori Economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. e dal GDPR n. 2016/679.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'Operatore Economico.

Sono comunque esclusi gli Operatori Economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001. (DGUE parte III).

In caso di partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti da ciascun componente del

raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo, e da ciascun componente dell'aggregazione di rete che partecipa alla gara nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) e d) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

6.1. Self cleaning

Un Operatore Economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. *self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'Operatore Economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'Operatore Economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'Operatore Economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'Operatore Economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'Operatore Economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutrice/consorziata, avente i requisiti di cui i consorzi si avvalgono, interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

6.2. Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli Operatori Economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del D.lgs. del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del D.lgs. n. 159/2011.

7. Requisiti di ordine speciale e mezzi di prova

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al FVOE, fatto salvo quanto previsto nel paragrafo 23.

L'Operatore Economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

Il concorrente trasmette alla stazione appaltante il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale dell'art. 24 del Codice, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (art. 35, comma 5-bis, Codice) e ss.mm.ii..

I concorrenti devono possedere i requisiti minimi stabiliti nella Parte V dell'allegato II.12 del Codice come di seguito dettagliati.

7.1. Requisiti di idoneità professionale

Ai sensi dell'art. 100, comma 1 lett. a) è richiesta l'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE.

7.2. Requisiti di capacità economico-finanziaria

Al fine di assicurare una maggiore qualità del servizio, con specifico riferimento alle prestazioni oggetto del presente appalto, il soggetto dovrà essere in possesso di un fatturato complessivamente conseguito nel settore di attività oggetto dell'appalto nei migliori tre esercizi finanziari disponibili (2025, 2024, 2023, 2022, 2021) dell'ultimo quinquennio, ovvero siano approvati alla scadenza delle offerte di importo non inferiore a € 80.000,00 (euro ottantantamila/00) IVA esclusa. Le dichiarazioni in merito al possesso dei requisiti di capacità economico-finanziari devono essere rese nell'ambito del DGUE, nella Parte IV Lett. B.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli Operatori Economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del d.P.R. n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

7.3. Requisiti di capacità tecnico-professionale

Al fine di assicurare una maggiore qualità del servizio, con specifico riferimento alle prestazioni oggetto del presente appalto, il soggetto dovrà essere in possesso del seguente requisito di capacità tecnica-professionale consistente nell'aver eseguito negli ultimi 10 (dieci) anni dalla data di indizione della procedura di gara n. 2 contratti analoghi a quello in affidamento, di importo minimo pari a € 10 mila euro anche a favore di soggetti privati, di cui dovrà essere indicato: oggetto del servizio, periodo, importo (IVA esclusa).

La comprova di tale requisito è fornita mediante:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

Per l'attestazione del possesso dei requisiti di cui sopra, si richiama, quanto previsto all'art.76 del d.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi contenute.

7.4. Indicazioni sui requisiti speciali nei raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al paragrafo 8.1 deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità economico finanziaria

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al paragrafo 7.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

Il requisito dei servizi analoghi di cui al precedente paragrafo 7.3 richiesto in relazione alla prestazione, deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

7.5. Indicazioni sui requisiti speciali per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al paragrafo 8.1 deve essere posseduto dal consorzio e dalle consorziate indicate come esecutrici.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

8. Avvalimento

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più Operatori Economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al paragrafo 7 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'impresa ausiliaria mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nel caso di avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta, l'impresa ausiliata e l'impresa ausiliaria non possono partecipare alla stessa gara, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, salvo che l'impresa ausiliaria non dimostri, facendo ricorso ad idoneo supporto documentale,

che non sussistono collegamenti con l'impresa ausiliata tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'impresa ausiliaria deve:

- a. possedere i requisiti di ordine generale previsti dall'articolo 6 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b. possedere i requisiti i di cui all'articolo 7 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c. impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Le dichiarazioni dell'ausiliaria sono allegate alla domanda di partecipazione.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, anche premiale o misto.

Il contratto di avvalimento, anche premiale e misto, deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti.

Qualora per l'impresa ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria entro 10 (dieci) giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'impresa ausiliaria si sia resa responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'impresa ausiliaria per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'Operatore Economico può indicare un'altra impresa ausiliaria nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

9. Subappalto – Cessione del contratto e dei crediti

Il subappalto, la cessione del contratto e dei crediti sono disciplinati all'art. 14 del CSA.

10. Condizioni di esecuzione

Per l'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto, ai sensi dell'articolo 113 del Codice, è richiesto che il team dedicato all'Ente sia composto almeno dalle seguenti figure:

1. **Social Media Manager** (Coordinatore): Costituirà elemento di valutazione positiva la comprovata esperienza pregressa nella gestione della comunicazione per la Pubblica Amministrazione.
2. **Copywriter/Content Creator**: Esperto in scrittura per il web e linguaggio istituzionale.
3. **Graphic Designer/Video Maker**: Per la produzione di contenuti visuali accessibili.

Tutti i prodotti digitali forniti (grafiche, video, post, infografiche) dovranno rispettare la normativa vigente in materia di accessibilità della Pubblica Amministrazione.

L'operatore garantisce l'uso di risorse multimediali (immagini, font, tracce audio) provviste di regolare licenza d'uso commerciale e ne cede i diritti di utilizzo esclusivo all'Ente.

11. Garanzia provvisoria

Per la presente procedura sottosoglia la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106 del Codice, a norma di quanto previsto dall'art. 53 comma 1, non ricorrendo, in considerazione della tipologia di servizio, particolari esigenze che ne giustificano la richiesta.

12. Sopralluogo

Non richiesto.

13. Contributo ANAC

Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della delibera ANAC n. 524 del 22 dicembre 2025 (Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2026 - Indicazioni relative all'obbligo di acquisizione del CIG e di pagamento del contributo in favore dell'Autorità), in ragione dell'importo complessivo stimato dell'appalto, il versamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione è disciplinato come segue:

- gli operatori economici sono esentati dal versamento del contributo;
- la stazione appaltante è tenuta al pagamento del contributo nella misura di € 35,00.

14. Modalità di presentazione dell'offerta e sottoscrizione dei documenti di gara

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la PAD. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del D.lgs. n. 82/2005.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 09:00 del giorno 16/09/2026 a pena di irricevibilità. La PAD non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla PAD.

Le operazioni di inserimento sulla PAD di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della PAD si applica quanto previsto al paragrafo 1.1. della presente lettera di invito.

Ogni Operatore Economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima per singolo file indicata nelle istruzioni operative per accedere alla PAD e regole tecniche per l'utilizzo della stessa.

La PAD accetta esclusivamente file con i formati indicati nelle suddette istruzioni operative.

14.1. Regole per la presentazione dell'offerta

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate al paragrafo 1 della presente Lettera di invito, di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella PAD.

L' "**OFFERTA**" è composta da:

A. Documentazione amministrativa;

B. Offerta tecnica.

L'Operatore Economico ha facoltà di inserire nella PAD offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa, inoltre, che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica della corretta ricezione della documentazione inviata.

La PAD consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli Operatori Economici riuniti o consorziati.

Le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui modelli predisposti e messi a disposizione nella PAD dalla Stazione Appaltante.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana o da traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

L'offerta vincola il concorrente per n. **180 (centottanta)** giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura delle offerte tecniche, l'Operatore Economico può effettuare, tramite la PAD, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'Operatore Economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare né la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

15. Soccorso Istruttorio

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che sono sanabili:

- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento anche premiale o misto, della dichiarazione di impegno dell'impresa ausiliaria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo, solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta risultante dall'apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa;

- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;
- la mancata, incompleta o irregolare traduzione in italiano della documentazione di gara, quando richiesta.

Non sono sanabili:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- la mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un termine non inferiore a **5 (cinque)** e non superiore a **10 (dieci)** giorni, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere, nonché la sezione della PAD dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, se la mancata allegazione, integrazione o regolarizzazione riguarda la domanda di partecipazione, il DGUE o ogni altro documento richiesto necessariamente ai fini della partecipazione alla gara, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Restano salvi i casi, che non riguardano un requisito necessario ai fini della partecipazione, come la mancata produzione del contratto di avvalimento premiale, che non comporta l'esclusione ma la mancata attribuzione del corrispondente punteggio premiale.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e su ogni loro allegato. L'Operatore Economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 5 giorni. I chiarimenti resi dall'Operatore Economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

Le richieste di soccorso istruttorio/comprova requisiti inviate dalla Stazione appaltante durante la gara tramite la piattaforma telematica dovranno essere riscontrate esclusivamente mediante

le funzionalità della PAD e NON mediante PEC, intendendosi questa Stazione Unica Appaltante esonerata da ogni responsabilità per risposte inoltrate con altre modalità.

16. Domanda di partecipazione e documentazione amministrativa

L'Operatore Economico inserisce nella PAD - Busta "Documentazione Amministrativa" la seguente documentazione:

- a. Domanda di partecipazione;
- b. DGUE (compilato tramite PAD);
- c. Eventuale procura;
- d. Comprova assolvimento imposta di bollo;
- e. Documentazione in caso di avvalimento di cui al successivo paragrafo 15.4;
- f. Documentazione per i soggetti associati di cui al successivo paragrafo 15.5;
- g. Patto di integrità sottoscritto digitalmente per accettazione dal legale rappresentante o da altro soggetto avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura. In caso di RTI/consorzio già costituito, dovrà essere firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa mandataria; in caso di RTI/consorzio costituendo, dovrà essere firmato digitalmente dal legale rappresentante di ciascuna impresa. Inoltre, in caso di avvalimento, il Patto deve essere sottoscritto digitalmente anche dall'impresa ausiliaria;
- h. Informativa sul trattamento dei dati personali sottoscritta digitalmente per presa visione dal legale rappresentante o da altro soggetto avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura. In caso di RTI/consorzio già costituito, dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa mandataria; in caso di RTI/consorzio costituendo, dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante di ciascuna impresa. Inoltre, in caso di avvalimento, deve essere sottoscritta digitalmente anche dall'impresa ausiliaria.
- i. Eventuali altri allegati.

16.1. Domanda di partecipazione ed eventuale procura

La domanda di partecipazione è redatta preferibilmente secondo il modello A messo a disposizione dalla Stazione Appaltante.

In conformità a quanto previsto dall'articolo 13 della legge 132/2025, in tema di utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, nella domanda il concorrente è tenuto a dichiarare:

- se nell'elaborazione dell'offerta tecnica si è avvalso dei sistemi di intelligenza artificiale, garantendo che l'uso di tali sistemi è avvenuto nel pieno rispetto del Regolamento UE 2024/1689, della legge n. 132 del 2025 e della vigente normativa sul trattamento e protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679, D.lgs. 196/2003);
- se, in caso di aggiudicazione dell'appalto, si avvarrà di sistemi di intelligenza artificiale ai fini dell'esecuzione della prestazione impegnandosi ad assicurare il rispetto delle medesime condizioni e garantendo l'osservanza del medesimo Regolamento UE 2024/1689, della legge n. 132 del 2025 e della normativa sul trattamento e protezione dei dati.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 14:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo Operatore Economico che riveste la funzione di organo comune;
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere

sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;

- se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal d.P.R. n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

16.2. Dichiarazioni da rendere a cura degli Operatori Economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 372 del D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14

Nella domanda di partecipazione, il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del D.lgs. n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del D.lgs. succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

16.3. Dichiarazioni da rendere nel DGUE

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94, commi 1 e 2, del Codice sono rese dall'Operatore Economico, in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3 compilando digitalmente il DGUE, attraverso le apposite funzionalità della PAD Sardegna CAT.

Nell'ipotesi di partecipazione in modalità diversa da quella di Operatore Economico singolo (e quindi nel caso di partecipazione come RTI/RTP Consorzi tra imprese ecc. ...) si raccomanda particolare attenzione nel seguire le istruzioni riportate nella manualistica di SardegnaCAT sulla compilazione del DGUE.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'Operatore Economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'Operatore Economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti, fatta eccezione per la fattispecie di cui all'articolo 98, comma 3, lett. e), per la quale va resa soltanto in caso di accertamento definitivo della violazione.

L'Operatore Economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di *self-cleaning* adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'Operatore Economico adotta le misure di *self-cleaning* che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'Operatore Economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Il concorrente attesta di essere in possesso dei requisiti di ordine generale (da dichiarare nella Parte III – Sez. A-B-C-D del DGUE), di idoneità professionale (da dichiarare nella Parte IV – Sez. A del DGUE), di capacità economica e finanziaria (da dichiarare nella Parte IV – Sez. B del DGUE) e di ordine tecnico professionale (da dichiarare nella Parte IV – Sez. C del DGUE) del presente disciplinare. Nel DGUE il concorrente indica, altresì, l'eventuale subappalto (da dichiarare nella Parte II – Sez. D del DGUE) e tutte le altre informazioni in esso richieste.

Il concorrente presenta, inoltre, il Documento di gara unico europeo per ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avalimento.

Il Documento di gara unico europeo deve essere presentato da:

- gli Operatori Economici che assumono la veste di concorrenti, in forma singola;
- l'impresa ausiliaria in caso di avalimento;
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli Operatori Economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

16.4. Documentazione in caso di avalimento

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna impresa ausiliaria, allega:

1. il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica del possesso dei requisiti dichiarati;
2. la dichiarazione di avvalimento (preferibilmente secondo il modello "B");
3. il contratto di avvalimento, anche misto.

16.5. Documentazione ulteriore per i soggetti associati

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli Operatori Economici riuniti.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli Operatori Economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione resa da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale Operatore Economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli Operatori Economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, eseguite dai singoli Operatori Economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, eseguite dai singoli Operatori Economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo:

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:
 - copia del contratto di rete;
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, eseguite dai singoli Operatori Economici aggregati in rete.
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:
 - copia del contratto di rete;
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:

- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, eseguite dai singoli Operatori Economici aggregati in rete.

Per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice

- DGUE compilato e sottoscritto da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti;

a. [Eventuale in caso di adozione di misure di self-cleaning]:

- di avere inserito nel FVOE la relazione che illustra le misure di self cleaning adottate in relazione alle cause di esclusione verificate prima della presentazione della presente domanda e di aver indicato nel DGUE, il riferimento al documento caricato nel FVOE;

(o, in alternativa)

- di essere stato impossibilitato ad adottare misure di self cleaning per i seguenti motivi [indicare le motivazioni] e si impegna ad adottare misure idonee e a comunicare le stesse tempestivamente e comunque prima dell'aggiudicazione;

b. [Eventuale, in caso di sottoposizione a concordato preventivo con continuità aziendale]:

- che il provvedimento di ammissione al concordato è stato emesso il da
- che il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare è stato emesso il da

c. [Eventuale, in caso di sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario. La dichiarazione è resa per gli effetti dell'articolo 96, comma 13, del codice]:

- che è stato emesso il provvedimento (indicare il tipo di provvedimento: sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario) in data ... da parte di;

- d. **[solo per i consorzi stabili]** di non partecipare a più di un consorzio stabile;
- e. di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (singola/associata, in più forme associate, in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio) e come impresa ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta;

(o, in alternativa)

- f. di partecipare in più di una forma, [indicare quali] e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;

(o, in alternativa)

- g. di avere prestato risorse, in qualità di impresa ausiliaria, al concorrente [indicare il nominativo], che se ne è avvalso ai fini del miglioramento dell'offerta, e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese allo stesso centro decisionale;
- h. di prestare il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196 del 30 giugno 2003, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti dichiarati.

17. Offerta tecnica

L'Operatore Economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella PAD, all'interno della busta "Busta Tecnica – Offerta tecnica" secondo le modalità di seguito illustrate, a pena di inammissibilità dell'offerta.

L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente paragrafo 15 e deve contenere, i seguenti documenti:

- a. relazione tecnica dei servizi offerti;

- b. il contratto di avvalimento premiale (se previsto nell'offerta tecnica), pena la mancata attribuzione del corrispondente punteggio. L'avvalimento premiale è ammesso per tutti i criteri e sub-criteri di valutazione dell'Offerta Tecnica indicati nella Tabella di cui al paragrafo 17.1. Il contratto di avvalimento premiale dovrà specificare in modo analitico le risorse, i mezzi, il personale o il know-how concretamente messi a disposizione dall'impresa ausiliaria per l'esecuzione dell'appalto in relazione allo specifico sub-criterio valorizzato.

La relazione tecnica reca una proposta tecnico-organizzativa che illustra, con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella seguente, i seguenti elementi descritti nella colonna B:

Colonna A Nome del paragrafo (o del documento)	Colonna B Contenuto (elementi descrittivi)	Colonna C Riferimento sub-criterio di valutazione
A) Analisi di contesto	Analisi dello scenario: descrizione e comprensione del contesto istituzionale, del target di riferimento e dei bisogni informativi dei cittadini.	A1
B) Progetto organizzativo e operativo delle modalità di erogazione dei servizi richiesti	Progetto gestionale complessivo: descrizione del progetto gestionale e organizzativo in evidenziando con chiarezza espositiva la realizzabilità, la sostenibilità finanziaria e la concretezza delle proposte formulate.	B1
	Organizzazione del lavoro e flessibilità: descrizione della struttura organizzativa, evidenziando gli aspetti rilevanti per garantire tempestività e flessibilità del lavoro e della gestione dei servizi.	B2

	Qualità delle soluzioni tecnologiche e digitali: descrizione delle soluzioni tecnico-operative e tecnologiche messe a disposizione dall'Operatore Economico per l'esecuzione dei servizi.	B3
C) Qualificazione del concorrente	Curriculum Vitae dei componenti del team dedicato: C.V. e descrizione, per ciascun componente del team dedicato, contenente anche l'esperienza pregressa nella gestione della comunicazione istituzionale.	C1
	Certificazioni Aziendali: Certificazioni UNI ISO ed equipollenti.	C2
D) Criteri premiali	Eventuali proposte migliorative rispetto alle prestazioni obbligatorie inserite nel Capitolato speciale d'appalto. Le proposte migliorative sono a totale carico dell'Operatore Economico e non comportano ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione.	D1

La proposta tecnica dovrà essere redatta per le attività progettuali in modo da risultare chiaramente riferibile ai criteri di valutazione, con riferimento ai criteri A), B), C), D) e ai corrispondenti sub-criteri di cui alla "Tabella Punteggi", al fine di consentire una precisa e funzionale attribuzione dei punteggi.

Il concorrente dovrà presentare l'offerta tecnica redatta in lingua italiana, in formato A4, preferibilmente con carattere Arial/Times new roman, dimensione 10 interlinea tra 1,15 e 1,5 , margini superiore e inferiore cm 2,5, margini destro e sinistro cm 2. Eventuali tabelle e grafici potranno avere corpo del carattere inferiore, purché leggibili, per un numero massimo di 10 facciate.

È escluso dal computo delle 10 facciate la copertina, l'indice riepilogativo.

I servizi offerti devono rispettare le caratteristiche minime stabilite nel capitolato speciale d'Appalto, pena l'esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui al Codice.

L'Operatore Economico indica il nome e le qualifiche professionali delle persone fisiche incaricate delle seguenti prestazioni:

1. Social Media Manager (Coordinatore).
2. Copywriter/Content Creator: esperto in scrittura per il web e linguaggio istituzionale.
3. Graphic Designer/Video Maker: incaricato della produzione di contenuti visuali accessibili.

L'Operatore Economico che intende avanzare richiesta di oscuramento di parte dell'offerta tecnica allega, oltre all'offerta in chiaro, una versione della stessa con oscuramento delle parti che ritiene riservate in quanto costituenti segreti tecnici o commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico, unitamente a una dichiarazione firmata contenente le ragioni della richiesta. A tal proposito si chiarisce che i segreti industriali e commerciali non devono essere semplicemente asseriti, ma devono essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere dato un principio di prova da parte del concorrente. A tal fine, l'Operatore economico potrà avvalersi del modello C, da allegare all'Offerta tecnica.

Resta ferma la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente ulteriore documentazione a comprova delle dichiarazioni.

18. Criterio di aggiudicazione

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo individuata, ai sensi dell'art. 108, comma 5 del D.lgs. n. 36/2023, nella quale l'elemento relativo al costo assume la forma di un prezzo o costo fisso sulla base del quale gli Operatori Economici competeranno solo in base a criteri qualitativi.

Sarà pertanto valutata la sola offerta tecnica tramite l'assegnazione di un punteggio totale pari ad un massimo di 100 punti, ripartiti tra i vari criteri e sub-criterio di valutazione, secondo le indicazioni contenute al paragrafo che segue.

18.1. Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "**Punteggi discrezionali**", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i "**Punteggi quantitativi**", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "**Punteggi tabellari**", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica

N.	Criteri di valutazione	Punti max	Cod. sub-criterio	Sub-criterio	Punti D max	Punti Q max	Punti T max
A)	Analisi di contesto		A1	Analisi dello scenario: Saranno valutate la descrizione e la comprensione del contesto istituzionale, del target di riferimento e dei bisogni informativi dei cittadini.	Max 10		
Totale Criterio A: Punti (Max 10)					Max 10		

B)	Progetto organizzativo e operativo delle modalità di erogazione dei servizi richiesti		B1	Progetto gestionale complessivo: sarà valutata la qualità complessiva del progetto gestionale e organizzativo presentato, sulla base della chiarezza espositiva, della realizzabilità, sostenibilità finanziaria e concretezza delle proposte formulate. Sarà valutata, inoltre, la redazione del progetto che meglio si adegua ai criteri e sub-criteri della presente tabella, in modo tale che le proposte progettuali risultino immediatamente riconducibili ai criteri di valutazione.	Max 30		
			B2	Organizzazione del lavoro e flessibilità: sarà valutato il livello della struttura organizzativa, anche al fine di garantire tempestività e flessibilità del lavoro e della gestione dei servizi.	Max 10		

			B3	Qualità delle soluzioni tecnologiche e digitali Saranno valutate le soluzioni tecnico-operative e tecnologiche messe a disposizione dall'Operatore Economico per l'esecuzione dei servizi.	Max 15		
Totale Criterio B: Punti (Max 55)					Max 55		
C)	Qualificazioni e del concorrente		C1	Curriculum Vitae dei componenti del Team dedicato (Social Media Manager/Coordinator e Copywriter / Content Creator, Graphic Designer / Video Maker): nella valutazione si terrà conto principalmente della comprovata esperienza pregressa, nella gestione della comunicazione istituzionale, del team dedicato. Ai fini del solo punteggio quantitativo (Q) saranno considerati fino ad un massimo di 10 anni di	Max 20	Max 5	

				esperienza.			
			C2	Certificazioni Aziendali: N. Certificazioni UNI ISO ed equipollenti (1 punto per ogni certificazione).			Max 5
Totale Criterio C: Punti (Max 30)					Max 20	Max 5	Max 5
D	Criteri premiali		D1	Eventuali proposte migliorative: nella valutazione si terrà conto della qualità delle proposte ulteriori rispetto alle prestazioni obbligatorie inserite nel Capitolato speciale d'appalto.	Max 5		
Totale Criterio D: Punti (Max 5)					Max 5		
					Max Totale Punti D 90	Max Totale Punti Q 5	Max Totale Punti T 5
Totale Punti					100		

18.2. Metodo di attribuzione del coefficiente di calcolo del punteggio dell'offerta tecnica

Criteri con punteggi qualitativi: a ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, è attribuito un coefficiente variabile da zero ad uno, assegnati discrezionalmente da parte di ciascun commissario.

Il coefficiente unico da attribuire all'offerta in relazione al sub-criterio esaminato è calcolato dalla commissione come media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta in relazione al sub-criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo.

Nella tabella che segue viene definito il valore del coefficiente relativo ai diversi livelli di valutazione:

Giudizio	Coefficiente	Criterio metodologico
Eccellente	Da 0,91 a 1,0	Supera le aspettative espresse nel Disciplinare di gara grazie a una trattazione esaustiva e particolareggiata dei temi richiesti e degli argomenti trattati. Sono evidenti, ben oltre le attese, i benefici e vantaggi perseguiti dalla proposta con riferimento anche alle possibili soluzioni presenti sul mercato e alla realizzabilità della proposta stessa. L'affidabilità dell'offerta è concreta ed evidente.
Ottimo	Da 0,81 a 0,90	Trattazione completa dei temi richiesti con ottimi approfondimenti rispetto a tutti gli aspetti tecnici esposti. Ottima efficacia della proposta rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare di gara, anche con riferimento alle possibili soluzioni presenti sul mercato e alla realizzabilità della proposta stessa.
Buono	Da 0,61 a 0,80	Trattazione completa dei temi richiesti negli aspetti della chiarezza, efficacia e efficienza rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare di gara. Gli aspetti tecnici sono

		affrontati in maniera ancora superficiale; tuttavia, i vantaggi appaiono percepibili e chiari e si denotano gli elementi caratteristici dell'offerta.
Discreto	Da 0,41 a 0,60	Seppure la trattazione sia completa rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare di gara, essa non risulta tuttavia caratterizzata da elementi spiccatamente distintivi dell'offerta. I vantaggi e/o benefici appaiono essere in parte analitici e abbastanza chiari, ma privi di innovatività.
Modesto	Da 0,21 a 0,40	Trattazione esauriente rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare di gara. I vantaggi e/o benefici sono apprezzabili.
Sufficiente	Da 0,10 a 0,20	Trattazione appena esauriente rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare di gara. I vantaggi e/o benefici sono appena apprezzabili.
Assente o insufficiente	Inferiore a 0,10	Trattazione assente o insufficiente e/o che denota nulla o scarsa rispondenza le aspettative

Criteri con punteggi quantitativi": Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio quantitativo identificato dalla colonna "Q" della tabella, il coefficiente è attribuito mediante applicazione della seguente formula matematica: *(Media anni interi di esperienza maturata complessivamente dai componenti del Team)* 5/10.*

Criteri con punteggi tabellari: Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna "T" della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto, secondo la seguente formulazione: 1 punto per ogni certificazione.

19. Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. **3 [tre]** membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente", alla sottosezione "Bandi di gara e contratti", secondo quanto meglio disciplinato dalla Delibera Anac n. 264/2023 (Allegato 1).

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche presentate dai concorrenti e può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

20. Svolgimento delle operazioni di gara

La prima seduta telematica si terrà subito dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, in data 16/09/2026 salvo eventuale differimento che verrà comunicato attraversamento la PAD.

La PAD consente lo svolgimento delle sedute di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche.

La PAD garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

21. Verifica documentazione amministrativa

Il personale incaricato, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante, accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente (mentre l'offerta tecnica resta chiusa, segreta e bloccata dal sistema) e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;

- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio, se necessario.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro 5 (cinque) giorni dalla loro adozione.

22. Valutazione delle offerte tecniche

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la PAD ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

Il RUP procede all'apertura delle offerte presentate.

La Commissione giudicatrice procede all'esame e valutazione delle offerte tecniche presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla PAD.

La Commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti:

- i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione giudicatrice redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi

23. Aggiudicazione dell'appalto e stipula del contratto

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

La stazione appaltante si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola offerta.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La verifica è effettuata tramite il FVOE. In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'Operatore Economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, la stazione appaltante si riserva di aggiudicare dopo che sono trascorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione. In tal caso richiede un'autocertificazione all'offerente, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare.

Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il fascicolo virtuale dell'Operatore Economico, la stazione appaltante procede direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori e, decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, si riserva di aggiudicare previa acquisizione di un'autocertificazione dall'Operatore Economico, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione e all'eventuale segnalazione all'ANAC in presenza delle condizioni di cui all'articolo 96, comma 15.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti.

Il contratto è stipulato entro trenta giorni dall'aggiudicazione.

Dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario la stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice e dall'art. 15 del CSA.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi

da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Il contratto è stipulato in forma scritta, in modalità elettronica, mediante scrittura privata ai sensi dell'art. 18, comma 1 del Codice.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse, ivi comprese quelle di registro ove dovute, relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione, recesso o dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle medesime condizioni proposte dell'Operatore Economico interpellato.

24. Garanzia definitiva (art. 117 D.lgs. 36/2023)

Si rinvia all'art. 15 del Capitolato speciale d'appalto.

La mancata costituzione della suddetta garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento (art. 117, comma 6, del D.lgs. n. 36/2023).

25. Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

Il contratto d'appalto, quelli di subappalto e i subcontratti sono soggetti agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro 7 (sette) giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione *de qua* deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un

soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del contratto.

Le disposizioni di cui sopra si applicano anche all'eventuale subappaltatore, subcontraente e alle imprese cooptate. Il mancato assolvimento degli obblighi di cui al citato art. 3 della Legge n. 136/2010 costituirà titolo per l'applicazione delle sanzioni contemplate dall'art. 6 della Legge medesima.

26. Codice di comportamento

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel d.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nella sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026/2028 adottato da questa Stazione Appaltante.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante al presente [link](#).

27. Accesso agli atti

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle PAD a decorrere dalla comunicazione digitale dell'aggiudicazione.

A tutti i partecipanti non esclusi in via definitiva sono messi a disposizione, mediante la PAD, l'offerta dell'Operatore Economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni che sono stati valutati ai fini dell'aggiudicazione.

Nello specifico, la Stazione Appaltante rende disponibile l'offerta dell'Aggiudicatario ai Partecipanti non esclusi dalla Procedura di Aggiudicazione attraverso la Comunicazione di Aggiudicazione Definitiva.

Ai partecipanti collocatisi nei primi cinque posti della graduatoria sono rese disponibili, reciprocamente, le offerte presentate dagli stessi. La disponibilità dei documenti è garantita mediante la creazione di una cartella compressa con la documentazione che il RUP intende rendere disponibile, che sarà possibile scaricare tramite il comando "Scarica Allegati".

La disponibilità della documentazione è comunicata agli interessati tramite la PAD: ciascun Partecipante potrà prenderne visione nella propria area personale.

Nel caso in cui sia richiesto l'oscuramento di parti delle offerte e dei giustificativi, le decisioni in ordine all'accoglimento o al rigetto della richiesta sono rese note dal Responsabile unico di progetto al momento della comunicazione digitale dell'aggiudicazione. Le decisioni di cui sopra possono essere impugnate innanzi al Tribunale amministrativo di competenza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione. Prima del decorso di tale termine, le offerte e i giustificativi dei primi cinque classificati sono messi reciprocamente a disposizione, con le modalità suindicate, nella versione oscurata.

Fatti salvi i casi di esclusione di cui all'articolo 35, comma 4, del codice, gli atti della procedura sono resi accessibili ai soggetti che presentino apposita istanza di accesso civico ai sensi dell'articolo 5 del D.lgs. del 14/3/2013, n. 33. L'esercizio del diritto di accesso è differito nei casi indicati al comma 2 dell'articolo 35 del codice.

Si rammenta che nel caso in cui non si consenta all'accesso della propria offerta tecnica è necessario allegare alla propria offerta tecnica una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. In particolare, nella predetta dichiarazione il concorrente deve precisare analiticamente quali siano le informazioni riservate che costituiscono segreto tecnico o commerciale, nonché comprovare ed indicare le specifiche motivazioni della sussistenza di tali segreti in base all'art. 98 del D.lgs. n. 30/2005 "Codice della proprietà industriale". Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali.

Non saranno ritenute valide le dichiarazioni che non abbiano una indicazione concreta, comprovata e comprensibile di quale possa essere l'eventuale danno di divulgazione dei dati tecnici richiesti.

In assenza della dichiarazione di cui sopra non si attiva il soccorso istruttorio, significando implicitamente prestato il consenso all'accesso agli atti della propria offerta tecnica.

Anche in caso di ragioni ostative non sufficientemente motivate, la Stazione Appaltante consentirà l'accesso, fatto salvo il differimento, ai concorrenti che lo richiedono.

28. Definizione delle controversie

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il TAR Sardegna.

29. Trattamento dei dati personali

I dati raccolti, ivi inclusi quelli acquisiti tramite il FVOE ai sensi dell'art. 24 del Codice, sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del D.lgs. 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", del decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

Ai sensi dell'art. 35, comma 5-bis del D.lgs. n. 36/2023 l'Operatore Economico, con la presentazione dell'offerta, **presta il proprio assenso e consenso al trattamento e alla verifica dei dati** attraverso il summenzionato Fascicolo Virtuale.

Si specifica che i dati (anche del FVOE) sono trattati esclusivamente per la verifica dei requisiti di partecipazione (ex artt. 94, 95 e 103 del D.lgs. 36/2023).

Il trattamento non riguarda solo l'Operatore Economico, ma anche le **persone fisiche** che operano al suo interno (es. legali rappresentanti, direttori tecnici, soci maggioritari) i cui dati (casellario giudiziale, carichi pendenti) vengono estratti automaticamente dal sistema.

I dati personali saranno conservati per il periodo necessario alla gestione della procedura di gara e, per l'Operatore Economico aggiudicatario, per tutta la durata del contratto e sino alla definizione di ogni rapporto pattuito. Successivamente alla cessazione del rapporto contrattuale, i dati saranno mantenuti esclusivamente per il periodo di tempo previsto dalle vigenti disposizioni di legge in materia di prescrizione dei diritti, obblighi di conservazione delle scritture contabili e tutela giurisdizionale delle parti, nonché per l'adempimento dei connessi obblighi di conservazione degli atti amministrativi.

I dati di contatto del Titolare e del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD/DPO) nominato dall'ente, nonché l'informativa estesa sul trattamento dei dati personali in uso presso l'amministrazione, sono costantemente aggiornati e consultabili sul sito web istituzionale all'indirizzo: <https://comune.porto-torres.ss.it/it/service/informativa-privacy/>.

**Il Responsabile dell'Area Staff
Segreteria Generale, anticorruzione,
trasparenza e R.U.P.**

Dott. Giancarlo Carta

**La Responsabile della fase di
affidamento**

Dott.ssa Roberta Cocco